

Normativa e prassi

Vendite su piattaforme digitali: comunicazioni per altri sei mesi

5 Gennaio 2021

Giusto incentivarle, soprattutto nel prolungato periodo di emergenza sanitaria, ma con specifici adempimenti informativi a carico di coloro che ne facilitano la realizzazione



Tra i tanti rinvii del “Milleproroghe” (DI n. 183/2020) al comma 3 **dell’articolo 3** spicca lo spostamento di sei mesi dell’obbligo, per i soggetti che gestiscono piattaforme digitali, di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle vendite a distanza effettuate tramite la loro “intercessione”.

Contemporaneamente, con lo stesso comma slitta anche l’entrata in vigore della disciplina, contenuta nella medesima disposizione (**articolo 13**, DI n. 34/2019, il decreto “Crescita”), diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione Iva nell’ambito di transazioni commerciali, realizzate tramite piattaforme *online*, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, *pc* e *laptop*). Si tratta di una norma introdotta dal decreto “Semplificazioni” (**articolo 11-bis**, commi da 11 a 15, DI n. 135/2018) che prevede l’applicazione del regime fiscale del *reverse charge*, in caso di vendite o cessioni di tali beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

In pratica, i gestori delle richiamate piattaforme, benché non entrano direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile.

Le *deadline* delle due disposizioni, rispettivamente previste fino al 31 dicembre 2020 e a partire dal

1° gennaio 2021, sono spostate al prossimo 30 giugno, la prima, dal 1° luglio 2021, la seconda. Ma vediamole in dettaglio.

L'articolo 13 del decreto "Crescita" prevedeva che, fino al 31 dicembre 2020, i soggetti che gestiscono le piattaforme elettroniche, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, secondo termini e modalità stabiliti con un provvedimento direttoriale (emanato il 31 luglio 2019, vedi articolo "**Vendita tramite piattaforme digitali: le regole per la trasmissione dei dati**") entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati dei fornitori e le transazioni effettuate. In particolare, sullo specifico adempimento, lo scorso 1° giugno, l'Agenzia ha fornito chiarimenti con la circolare n. 13/E (vedi articolo "**Vendite online su piattaforme digitali, chi, come, quando comunicare i dati**").

Con la modifica apportata dal "Milleproroghe" tali soggetti devono continuare a comunicare le informazioni richieste dalla norma fino al 30 giugno 2021.

Inoltre, lo stesso articolo 13 stabiliva, per le cessioni di alcuni beni elettronici, come telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, *pc* e *laptop*, effettuate tramite piattaforme *online*, una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione Iva nelle transazioni commerciali.

In sostanza, i gestori, che per le vendite dei dispositivi mettono a disposizione di terzi l'uso di una piattaforma o mezzo analogo, sono considerati soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto i beni, con conseguente applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*). Ebbene, l'entrata in vigore di questa disposizione è spostata al prossimo 1° luglio.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/vendite-piattaforme-digitali-comunicazioni-altri-sei-mesi>